

Cambio di proprietà delle piccole e medie imprese

Risvolti fiscali nell'ambito della cessione di titoli non quotati in borsa in favore di collaboratori o cofondatori d'azienda



Graziella Kähr

Fiduciaria commercialista, revisore,
consulente aziendale e fiscale
Bachelor of Science SUPSI in Economia Aziendale
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
FidO Consult Revisioni SA

Quando la continuità aziendale non può essere messa in pratica con una successione familiare è necessario mettere in atto una cessione dell'azienda a favore di terzi: spesso gli acquirenti non sono dei terzi completamente estranei, bensì collaboratori o cofondatori dell'azienda. Nei casi in cui la transazione avviene al di sotto del valore venale – se sono date le premesse – il vantaggio valutabile in denaro viene imposto quale reddito da attività lucrativa dipendente. Il Tribunale federale ha, infatti, esteso l'imposizione delle partecipazioni di collaboratore in senso stretto (cfr. titoli di partecipazione, opzioni e aspettative nell'ambito dei piani di partecipazione), tassati giusta gli artt. 17b LIFD e 16b LT ("Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore"), anche alle partecipazioni in senso ampio (ad es. vendite di pacchetti azionari fra azionisti). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte la nozione di reddito da attività lucrativa dipendente deve essere intesa in senso ampio. Ogni forma di controprestazione avente un nesso causale con l'attività lavorativa e, quindi, non solo le remunerazioni pattuite in un contratto di lavoro, dev'essere qualificata come una forma di reddito da attività lucrativa dipendente e, quindi, imposta in tal senso.

I. Introduzione	421
II. I casi che configurano una prestazione valutabile in denaro	422
A. Il rapporto di lavoro (attività lucrativa dipendente)	422
B. L'adeguamento delle basi legali	423
C. Alcune nozioni	423
1. Collaboratore.....	423
2. Datore di lavoro.....	423
3. Partecipazioni di collaboratore	423
4. Vantaggi valutabili in denaro.....	423
D. L'applicazione delle diverse imposte	424
1. L'imposta sul reddito e l'esenzione degli utili in capitale della sostanza privata	424
2. Le imposte di successione e di donazione	424
3. Considerazioni personali	425
4. L'imposta sulla sostanza	425

III. I metodi di valutazione dei titoli non quotati	426
A. Introduzione ai metodi di valutazione delle PMI	426
B. Il metodo adottato dalle autorità fiscali cantonali.....	426
1. Il valore di sostanza e il metodo pratico.....	427
2. Casi particolari.....	427
IV. La cessione fra terzi indipendenti	427
A. Valore di mercato inferiore al valore intrinseco	427
B. Valore di mercato superiore al valore intrinseco.....	427
C. La mutazione dei fattori determinanti.....	428
V. La cessione facente capo al rapporto di lavoro	428
VI. La cessione sopravvalutata: acquisto di azioni proprie	428
VII. La cessione sopravvalutata: quando l'ex azionista rimane in azienda	428
VIII. Gli altri aspetti determinanti per la valutazione fiscale	429
A. I risultati d'esercizio straordinari.....	429
B. L'applicazione del modello 2 della Circolare CSI n. 28..	429
C. Il tasso di capitalizzazione previsto dalla Circolare CSI n. 28.....	429
D. La valutazione di un'azienda difficilmente alienabile...	429
E. La riduzione forfettaria per le quote minoritarie	430
IX. Gli svantaggi rispetto ai piani di partecipazione	430
X. Conclusioni	430

I. Introduzione

Una cessione di un pacchetto azionario fra parti terze e completamente estranee avviene secondo le leggi del mercato, pertanto il prezzo di compravendita che ne deriva corrisponde al valore venale dell'azienda. I prezzi così negoziati non pongono nessuna problematica da un profilo fiscale: per il venditore la cessione del pacchetto azionario costituisce, di principio, un utile in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza privata esente da imposta ai sensi degli artt. 16 cpv. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e 15 cpv. 3 della Legge tributaria del Canton Ticino

(LT; RL 640.100)[1]. Quand'anche l'acquirente dichiarasse il suo pacchetto azionario nella sostanza privata, lo stesso sarebbe comunque fiscalmente valutato a valore venale ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 LT, in base a quanto stabilito dall'art. 14 cpv. 1 LAID.

Quando la cessione dei titoli viene, invece, effettuata a favore di soci cofondatori (quando ad es. la società era stata costituita da più di un imprenditore) oppure a favore di collaboratori (di solito dirigenti) possono verificarsi spiacevoli e inaspettate conseguenze fiscali in funzione del prezzo di alienazione che viene pattuito fra le parti. Nell'ambito delle piccole-medie imprese (PMI) non quotate in borsa, il prezzo di cessione dei titoli è talvolta influenzato da aspetti personali (ad es. rapporto d'amicizia, impegno professionale, mezzi finanziari limitati, ecc.). Pertanto può non riflettere il valore che deriverebbe da una vera e propria valutazione aziendale basata su validi e riconosciuti metodi di valutazione. Nel momento in cui l'acquirente provvede ad inserire il nuovo pacchetto azionario nell'elenco titoli della propria dichiarazione fiscale, le autorità fiscali si preoccupano di verificare le condizioni della compravendita per stabilire se la cessione è avvenuta a prezzo di mercato.

Un importante scostamento fra il valore venale dei titoli e il prezzo di vendita praticato (manifesta sproporzione fra prestazione e controprestazione) evidenzia la presenza di una prestazione imponibile ai sensi degli artt. 16 cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT. Una prestazione può essere assoggettata alle imposte sul reddito quando costituisce un incremento netto della sostanza e affluisce dall'esterno. Una volta accertata la presenza di una prestazione imponibile, le autorità provvedono ad effettuare una correzione nella dichiarazione fiscale del contribuente acquirente, collocandola, nel caso di azioni di collaboratore, nella categoria dei redditi da attività lucrativa dipendente. Ai fini dell'imposta federale diretta la base legale per questa ripresa fiscale è stabilita dagli artt. 17a ss. LIFD. In particolare l'art. 17b cpv. 1 LIFD prevede che "[i] vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore [...] sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto". Le analoghe disposizioni ai fini dell'imposta cantonale sono, invece, stabilite dagli artt. 16a ss. LT[2].

Una tassazione a titolo di donazione non è, per contro, possibile per le seguenti ragioni: una cessione a titolo gratuito fra persone terze al di fuori della cerchia familiare non rispecchierebbe il requisito dell'*animus donandi* (volontà di donare senza aspettarsi alcuna controprestazione), presupposto fondamentale affinché una donazione possa essere considerata tale. Nell'ambito del trasferimento di quote sociali a collaboratori o cofondatori il motivo della cessione a prezzo di favore è da ricondurre prettamente al rapporto professionale

passato, presente o futuro del collaboratore al servizio del suo datore di lavoro.

Il diritto dell'armonizzazione delle leggi cantonali (cfr. in particolare l'art. 14 cpv. 1 LAID, come pure l'art. 14a LAID) non prescrive al Legislatore cantonale uno specifico metodo di valutazione dei titoli non quotati in borsa per l'imposta sulla sostanza, lasciando pertanto ai Cantoni un importante margine di apprezzamento.

Per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, l'art. 45 cpv. 2 LT prevede che "[l]e azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco". Allo scopo di uniformare in tutti i Cantoni della Svizzera la valutazione dei titoli non quotati e di garantire in tal modo il principio della parità di trattamento tra contribuenti, già nel lontano 1934 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblicò una circolare sul tema che, nel tempo, è poi stata affinata ed adattata agli sviluppi delle condizioni economico-aziendali. In data 28 agosto 2008, la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha pubblicato una nuova versione di circolare[3] (denominata nel proseguo "Circolare n. 28"), sotto forma di "Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati per l'imposta sulla sostanza" che viene regolarmente aggiornata mediante la pubblicazione annuale di un commentario[4].

Con il passare degli anni, giurisprudenza e dottrina, hanno dato importanza e prevalenza al cd. "metodo pratico", il quale è diventato il modello di riferimento adottato dalle autorità fiscali cantonali per determinare il valore di mercato dei titoli non quotati per il calcolo dell'imposta sulla sostanza. In particolare, il Canton Ticino adotta più metodi di calcolo a seconda del tipo di azienda da valutare. Sebbene sia possibile contestare il risultato della valutazione aziendale calcolato dalle autorità fiscali, fornendo sufficienti prove e motivazioni, nella prassi quotidiana questa strada risulta di fatto assai difficile da percorrere.

II. I casi che configurano una prestazione valutabile in denaro

A. Il rapporto di lavoro (attività lucrativa dipendente)

Alla base dell'imponibilità dei vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di un collaboratore c'è un imprescindibile rapporto di lavoro[5] (cd. "attività lucrativa

[1] Si veda anche l'art. 7 cpv. 4 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

[2] Si vedano anche gli artt. 7c ss. LAID.

[3] CSI, *Wegleitung zur Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer*, Kreisschreiben Nr. 28 vom 28. August 2008 (in italiano: Circolare n. 28), in: https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Kreisschreiben/KS28_V20191213_D.pdf (consultato il 10.07.2020) (cit.: Circolare n. 28).

[4] L'ultima versione pubblicata è il commentario del 2019 (CSI, *Wegleitung zur Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer*, Kreisschreiben Nr. 28 vom 28. August 2008, Kommentar 2019, https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Kreisschreiben/KS28_Kommentar_2019_DE_20191213.pdf [consultato 10.07.2020]) (cit.: Commentario alla Circolare n. 28).

[5] VIRNA VALLUCCI, N 8 ss. ad art. 17a LIFD, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (a cura di), *Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG)*, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, II^a ed., Basilea 2017.

dipendente"). Secondo il Tribunale federale è, infatti, importante stabilire se la prestazione deriva dal rapporto di lavoro, ovvero se la prestazione va a ricompensare manifestamente il lavoro prestato dal lavoratore dipendente (nesso causale tra remunerazione e attività prestata)[6]: solo con siffatta condizione tale prestazione può essere imposta. In tutti i casi è irrilevante se tale controprestazione è stabilita contrattualmente o meno.

Gli artt. 17 LIFD e 16 LT definiscono il principio generale dell'imposizione dell'attività dipendente. In particolare il capoverso 1 sancisce che "[s]ono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente [...] quali [...] vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore [...]". Tali vantaggi sono imponibili indipendentemente se sono riconosciuti al dipendente in forma di denaro o in forma di prestazioni in natura[7].

B. L'adeguamento delle basi legali

A partire dal 1° gennaio 2013 sono state introdotte le basi legali per ripristinare la certezza in diritto nell'ambito dell'imponibilità dei vari tipi di azioni e opzioni al collaboratore e alle transazioni ad esse collegate[8].

Gli artt. 17a ss. LIFD e 16a ss. LT trattano, quindi, specificamente dei vantaggi valutabili in denaro in relazione alle partecipazioni di collaboratore. In particolare, il capoverso 1 degli artt. 17a LIFD e 16a LT definisce cosa sono le partecipazioni vere e proprie di collaboratore[9] e quali sono improprie (artt. 17a cpv. 2 LIFD e 16a LT)[10]. Tali concetti e le relative distinzioni vengono ancor meglio spiegati dall'AFC con la Circolare n. 37 che concretizza e approfondisce le disposizioni della Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore (LParC), del 17 dicembre 2010[11].

C. Alcune nozioni

Per poter procedere all'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore sono necessari quattro componenti: (i) un collaboratore, (ii) un datore di lavoro, (iii) una forma di partecipazione di collaboratore e (iv) un vantaggio valutabile in denaro.

[6] Cfr. Sentenza TF n. 2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1 e 2.3.1; vedi anche BRUNO KNÜSEL/CLAUDIA SUTER, N 7 ad art. 17 LIFD, in: Zweifel/Beusch (nota 5).

[7] MARKUS REICH/MARKUS WEIDMANN, N 41 ad art. 16 LIFD, in: Zweifel/Beusch (nota 5).

[8] Per quanto riguarda le basi legali cfr. gli artt. 17a-17d LIFD, art. 7a-7d LAID e 16a-16d LT; cfr. gli artt. 129 cpv. 1 lett. d LIFD, 45e LAID e 203 cpv. 1 lett. d LT; cfr. anche l'Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore (OparC; RS 642.115.325.1) relativa agli obblighi di attestazione per i datori di lavoro che assegnano partecipazioni di collaboratore ai propri dipendenti: l'OparC definisce tra l'altro anche le regole di calcolo del vantaggio valutabile in denaro e la relativa attestazione validi per i gruppi che operano a livello internazionale.

[9] Consistono nella partecipazione diretta o indiretta al capitale del datore di lavoro (AFC, Circolare n. 37, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, 22 luglio 2013, p. 4).

[10] Consistono in una prestazione in denaro legata all'andamento del valore del capitale del datore di lavoro (Circolare 37 [nota 9], cifra. 2.3.1).

[11] RU 2011 3259. Cfr. anche VALLUCCI (nota 5), N 2 ss. ad art. 17a LIFD.

1. Collaboratore

Trattasi di un lavoratore al servizio di un datore di lavoro oppure di un membro dell'amministrazione o della direzione legato ad un datore di lavoro mediante un rapporto giuridico (passato, presente o futuro) dal quale è scaturito/scaturisce/scaturirà un reddito da attività lucrativa dipendente. Sono esclusi gli azionisti privi di un rapporto di lavoro con la società[12].

2. Datore di lavoro

È considerato datore di lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d'impresa, in cui è impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i cd. datori di lavoro di fatto[13].

3. Partecipazioni di collaboratore

I diritti di partecipazione (i.e. partecipazioni di collaboratore vere e proprie oppure improprie) sono considerati tali se conseguiti mediante un rapporto di lavoro passato, presente o futuro[14]. Si osserva inoltre che se la partecipazione viene consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro, bensì da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto ai sensi degli artt. 17a LIFD e 16a LT. Per calcolare il vantaggio valutabile in denaro si applicano per analogia le disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore[15], le quali vengono utilizzate nella maggior parte dei casi per il cambio di proprietà delle PMI, ovvero in presenza di una successione aziendale parziale o totale.

4. Vantaggi valutabili in denaro

Quando la cessione delle partecipazioni di collaboratore avviene al di sotto del valore venale, la differenza fra il prezzo di cessione e il valore venale costituisce vantaggio valutabile in denaro risultante da partecipazione di collaboratore. Essa viene imposta quale reddito da attività lucrativa dipendente (artt. 17 cpv. 1 LIFD e 16 LT), proprio per il fatto che è strettamente correlata all'attività lavorativa dipendente (cd. "Vorteile aus Lohnnebenleistungen")[16].

L'imposizione del vantaggio valutabile non si applica soltanto quando è il datore di lavoro a consegnare le partecipazioni, bensì anche quando le stesse vengono cedute da una terza persona (ad .es. un azionista)[17]. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si devono esaminare l'insieme delle circostanze del singolo caso per stabilire se vi è un nesso causale ed economico fra la prestazione valutabile in denaro del terzo e la prestazione lavorativa[18].

[12] AFC (nota 9), cifra 2.1.

[13] AFC (nota 9), cifra 2.2.

[14] AFC (nota 9), cifra 2.3.

[15] AFC (nota 9), cifra 2.3.

[16] VALLUCCI (nota 5), N 2 ss. ad art. 17a LIFD.

[17] VALLUCCI (nota 5), N 10. ad art. 17a LIFD.

[18] VALLUCCI (nota 5), N 10. ad art. 17a LIFD.

D. L'applicazione delle diverse imposte

1. L'imposta sul reddito e l'esenzione degli utili in capitale della sostanza privata

a) *Il trattamento fiscale delle partecipazioni vere e proprie di collaboratore (artt. 17b LIFD e 16b LT)*

Qualsiasi forma di partecipazione di collaboratore che viene attribuita al lavoratore gratuitamente o a prezzo di favore fa nascere una prestazione valutabile in denaro. Gli artt. 17b LIFD e 16b LT stabiliscono il momento impositivo della prestazione valutabile in denaro delle partecipazioni vere e proprie di collaboratore. Le prestazioni valutabili in denaro vengono qualificate, da un profilo fiscale, come un reddito da attività lucrativa dipendente[19].

b) *Il momento dell'imposizione delle azioni di collaboratore e il suo calcolo*

Secondo gli artt. 17b cpv. 1 LIFD e 16b cpv. 1 LT le prestazioni valutabili in denaro relative alle azioni di collaboratore vengono imposte quale reddito da attività lucrativa dipendente al momento dell'esercizio del diritto dell'azione (immediatamente, all'atto di attribuzione) e vengono calcolate nella differenza positiva tra il valore di mercato dell'azione[20] e il prezzo di cessione applicato al collaboratore[21].

Per le azioni di collaboratore non quotate non esiste un valore di mercato. Esso viene pertanto calcolato mediante un metodo di valutazione riconosciuto[22]. Se si dispone di un prezzo di mercato praticato fra terzi indipendenti e non troppo lontano nel tempo[23], esso può essere preso quale valore di riferimento per la cessione ad un collaboratore, anziché utilizzare le regole dettate dalla Circolare CSI n. 28[24].

Va prestata molta attenzione in caso di cambiamento di metodo di valutazione. Questo perché la parte di plusvalenza realizzata grazie al cambiamento di metodo[25] viene, di regola, imposta quale prestazione valutabile in denaro[26], anziché quale utile in capitale esente[27].

c) *L'alienazione di azioni di collaboratore dalla sostanza privata del collaboratore*

Il momento impositivo segna la linea di confine fra i proventi imponibili (prestazioni valutabili in denaro) e gli utili in capitale da sostanza privata esenti, in quanto di regola le azioni di

collaboratore al momento dell'imposizione vengono attribuite alla sostanza privata[28]/[29]. Di principio, quando il collaboratore vende tali azioni, in caso di plusvalenza consegue un utile in capitale esente (artt. 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 LT) e, in caso di minusvalenza, consegue una perdita in capitale non rilevante fiscalmente[30].

d) *Mancanza di un periodo di attesa*

Di principio, siamo di fronte ad una vera e propria lacuna legislativa. Infatti, non esiste né base legale né prassi consolidata che stabilisca un periodo di attesa fra l'acquisto e la vendita di azioni di collaboratore da parte del lavoratore. Ne consegue che un'imposizione (i.e. riqualifica dell'utile in capitale esente in prestazione valutabile in denaro imponibile) può avvenire in qualsiasi momento. Tuttavia, a tal riguardo si osserva che tuttavia in alcuni Cantoni, come Zurigo e Argovia, si è optato per la concessione di un termine di attesa di cinque anni. Una volta trascorso questo termine, l'autorità fiscale rinuncia all'imposizione delle plusvalenze derivanti da cambiamento di metodo di valutazione[31].

2. Le imposte di successione e di donazione

L'art. 142 cpv. 1 LT stabilisce che all'imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente. In una sentenza del 3 marzo 2018 la Camera di diritto tributario (CDT) del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha avuto modo di chinarsi sul tema della donazione e la sua interpretazione[32]. Secondo la CDT, in linea di principio, l'autorità fiscale deve determinare le imposte tenendo conto della configurazione civile scelta dalle parti, ma se viene appurata l'esistenza di un'elusione di imposta, una fattispecie può essere imposta secondo la sua configurazione economica, anziché quella civilistica[33].

Secondo l'art. 142 cpv. 2 lett. e LT, vengono tassate quali donazioni anche "le liberalità contenute in un contratto misto o simulato". Questo è il tipico caso di cessione di beni al di sotto del valore di mercato, rispettivamente al di sotto del valore fiscale, dove vi è una sproporzione fra prestazione e controprestazione. La condizione necessaria per poter imporre una donazione mista è l'esistenza di un *animus donandi* ("Schenkungs-wille, rispettivamente *Zuwendungswille*"). La volontà di donare è, di regola, presunta nei casi di cessione di beni tra parenti ad un prezzo di favore. Diventa, invece, più difficile per l'autorità fiscale dimostrare l'esistenza di un *animus donandi* quando si tratta di cessioni fra terze persone[34].

[19] Sebbene le partecipazioni vere e proprie di collaboratore riguardino non solo le azioni di collaboratore, bensì anche le opzioni di collaboratore e le aspettative su azioni di collaboratore, nel presente articolo ci si focalizza unicamente sulle azioni di collaboratore.

[20] "Verkehrswert" o "Formelwert" se trattasi di un valore matematico secondo una formula idonea.

[21] VALLUCCI (nota 5), N 47 ad art. 17b LIFD; cfr. anche AFC (nota 9), cifra 3.1.

[22] "Formelmethode/Formelwert" (VALLUCCI [nota 5], N 19 ad art. 17b LIFD).

[23] "Zeitnahe Marktwert" (VALLUCCI [nota 5], N 19 ad art. 17b LIFD).

[24] CSI, Circolare n. 28 (nota 3) e relativi commentari.

[25] Eccezione legata agli artt. 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 LT che riguarda le azioni di collaboratore non quotate, quando non viene utilizzato il medesimo metodo di valutazione fra il momento dell'acquisizione (esercizio del diritto) da parte del collaboratore ("Rechtserwerb/Zuteilung") e il momento della cessione ("Veräußerung").

[26] Ovvero come reddito da attività lucrativa dipendente.

[27] VALLUCCI (nota 5), N 31 ad art. 17b LIFD; cfr. AFC (nota 9), cifra 3.4.3.

[28] VALLUCCI (nota 5), N 7 ad art. 17b LIFD.

[29] Cfr. il Modulo 8 della dichiarazione fiscale, dal titolo "Partecipazioni qualificate nella sostanza privata", se superano il 10% del pacchetto azionario, oppure il Modulo 2, dal titolo "Elenco titoli" con classifica "Privato", se non si tratta di partecipazioni qualificate.

[30] VALLUCCI (nota 5), N 7 ad art. 17b LIFD.

[31] VALLUCCI (nota 5), N 34 ad art. 17b LIFD.

[32] Sentenza CDT n. 80.2017.191 del 2 marzo 2018.

[33] VITTORIO PRIMI, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, nel diritto cantonale, intercantionale e internazionale, Agno 1995, p. 11.

[34] PRIMI (nota 33), p. 154.

In una sentenza dell'11 dicembre 1992, il Tribunale federale aveva dichiarato che sarebbe arbitrario imporre un negozio giuridico tra non parenti, unicamente per il fatto che il prezzo pattuito sarebbe inferiore al valore fiscale dei beni, senza esaminare se fosse effettivamente esistita la volontà di effettuare una donazione[35]. Secondo l'Alta Corte, un prezzo potrebbe essere fissato al di sotto del valore di mercato, rispettivamente del valore fiscale, per svariati motivi (ad es. problemi di *stock*, bisogno di liquidità, scopi speculativi, ecc.). È compito dell'autorità di prima istanza verificare i motivi che stanno alla base della sproporzione fra prestazione e controprestazione e, quindi, dimostrare l'esistenza dell'*animus donandi*.

La citata sentenza ha funto da base anche per una successiva decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, del 27 agosto 1997[36]. Nel caso specifico era stata negata l'esistenza dell'*animus donandi* in un caso concernente una cessione fra terze persone, giungendo alla conclusione che non era presente alcuna volontà di effettuare una donazione. Il motivo del "buon prezzo" era da ricondurre unicamente alle ottime doti di negoziazione dell'acquirente e, quindi, la fattispecie non ha potuto essere assoggettata ad alcuna imposta di donazione.

Per quanto attiene la già citata sentenza della CDT, del 2 marzo 2018, la fattispecie riguardava la cessione di una quota sociale di una Società a garanzia limitata (Sagl) alla propria sorella e, quindi, nell'ambito di una cessione di beni tra parenti. Nel presente caso, l'Ufficio circondariale di tassazione aveva constatato un'importante sproporzione fra la prestazione e la relativa controprestazione, tant'è che il valore di cessione era di ben otto volte inferiore al valore fiscale. Questa notevole differenza era in seguito stata segnalata all'Ufficio delle imposte di successione e donazione, affinché lo stesso procedesse all'imposizione di tale differenza.

Secondo l'art. 157 LT per determinare la sostanza imponibile è determinante il valore al momento della liberalità e l'art. 159 cpv. 4 LT stabilisce che i titoli devono essere valutati al valore di borsa o mercato, rispettivamente al valore commerciale.

Nel caso affrontato dai giudici della CDT, la valutazione dei titoli è stata effettuata correttamente e conformemente alle disposizioni della Circolare CSI n. 28 tenendo in considerazione il fatto che la società non svolgeva più alcuna attività. Come sopra indicato, l'*animus donandi* nel caso di cessioni di beni fra parenti viene, di regola, considerato presunto. Nel caso specifico nessun argomento o elemento poteva escludere la volontà di effettuare una donazione e, di conseguenza, la CDT ha respinto il gravame. La parte soccombente ha impugnato la sentenza della CDT ricorrendo al Tribunale federale. Quest'ultimo, con decisione del 6 aprile 2018, nel respingere il ricorso causa mancanza di arbitrio o violazione di norme del diritto federale, ha del resto riconfermato la correttezza del metodo di valutazione dei titoli, il concetto dell'*animus donandi*

e la presunzione dell'esistenza dell'*animus donandi* in presenza di un negozio giuridico tra persone vicine[37].

3. Considerazioni personali

In base a quanto analizzato finora, le autorità fiscali hanno il diritto di assoggettare ai fini delle imposte sul reddito un vantaggio valutabile in denaro (cfr. riqualifica in reddito da attività lucrativa dipendente) solamente quando vi è un nesso causale fra la prestazione lavorativa e la cessione di titoli e quando il cedente è il datore di lavoro oppure l'azionista. In questi casi una donazione è esclusa a priori, mancando appunto l'*animus donandi*.

Mancando il presupposto del nesso causale fra prestazione lavorativa e la cessione di titoli, in caso di sproporzione fra prestazione e controprestazione, le autorità fiscali devono necessariamente dimostrare l'esistenza dell'*animus donandi*. Non basta la presenza di un prezzo di cessione al di sotto del valore di mercato o del valore fiscale per far automaticamente presumere l'esistenza della volontà di donare, come è il caso delle cessioni fra parenti o persone vicine[38].

4. L'imposta sulla sostanza

L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (artt. 40 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 LAID) perciò anche i titoli non quotati vanno collocati nel Modulo "Elenco dei titoli" (se non si tratta di partecipazioni qualificate), rispettivamente nel Modulo "Partecipazioni qualificate nella sostanza privata".

La sostanza delle persone fisiche si determina secondo il valore venale (artt. 41 cpv. 2 LT e 14 cpv. 1 LAID). L'art. 14 cpv. 1 LAID precisa inoltre che il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato, senza però specificare un preciso metodo di valutazione a cui attenersi. I Cantoni dispongono, quindi, di un margine di apprezzamento nella scelta del metodo di calcolo per determinare il valore venale dei titoli non quotati. Per quanto riguarda la loro valutazione, l'art. 45 cpv. 2 LT prevede che "[l]e azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco". Gli artt. 45a LT e 14a LAID si occupano, invece, della stima delle partecipazioni di collaboratore[39].

Per la valutazione dei titoli non quotati, tutti i Cantoni ricorrono alla Circolare CSI n. 28. Quest'ultima gode di alta considerazione dato che la giurisprudenza dell'Alta Corte l'ha sempre ritenuta conforme alla legge, ancorché non esclude una valutazione individuale in casi motivati[40].

[37] Sentenza TF n. 2C_294/2018 del 26 giugno 2018 consid. 3.1, 3.3, 4.3.

[38] DTF 118 Ia 497 consid. 2 bb.

[39] Del seguente tenore: "(1) Le partecipazioni di collaboratore (di cui all'art. 7d LAID rispettivamente 16b LT capoverso 1) sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati. (2) Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore (di cui agli articoli 7d cpv. 3 e 7e LAID, rispettivamente 16b cpv. 3 e 16c LT) devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile."

[40] Gruppo di lavoro start up, Bewertung von Jungunternehmen (Start-ups), Vertreter der Eidgenössischen Steuerverwaltung sowie Vertreter der Kantone BS, SG, VD und ZH, 22 giugno 2017, p. 6.

[35] DTF 118 Ia 497; cfr. anche PRIMI (nota 33), p. 154.

[36] Sentenza VGer BL del 27 agosto 1997.

III. I metodi di valutazione dei titoli non quotati

A. Introduzione ai metodi di valutazione delle PMI

Esistono svariati metodi di valutazione dei titoli non quotati, alcuni di essi basati su risultati e valori derivanti dal passato e/o dal presente, altri invece che quantificano il valore aziendale attuale in base ai rendimenti futuri (reddito prospettico). La scelta del metodo dipende naturalmente dal tipo e dalle dimensioni dell'impresa che deve essere valutata. Spesso si utilizza anche più di un metodo insieme, andando poi a scegliere un valore medio fra i vari risultati ottenuti con i diversi metodi.

Nella realtà il calcolo matematico rappresenta solo un punto di partenza. Infatti, le trattative portano generalmente a dei risultati diversi. Questo perché il venditore attribuisce spesso molto più valore in quanto si identifica con l'impresa e considera, quindi, l'impegno profuso in tutti questi anni. D'altro lato, il compratore (specialmente se è un terzo esterno) è generalmente interessato a "se e quanto" gli renderà l'importante investimento che sta per fare, portando i suoi validi motivi per spuntare il miglior prezzo. Le negoziazioni fra datore di lavoro e un suo valido collaboratore, candidato alla successione, avranno naturalmente caratteristiche e argomentazioni diverse rispetto a dei terzi estranei.

Si può affermare che la valutazione d'azienda mediante un metodo riconosciuto dovrebbe, di conseguenza, condurre ad un risultato oggettivo, mentre le negoziazioni fra venditore e acquirente conducono evidentemente a risultati soggettivi. È doveroso usare il condizionale in quanto la valutazione aziendale non è una scienza esatta ed è influenzata da diversi fattori (ruolo dell'esperto che procede alla valutazione, esperienze ed orientamenti dell'esperto, scopo della valutazione, situazioni particolari dell'azienda, ecc.)^[41].

Fra i metodi di valutazione più diffusi vi rientrano il metodo patrimoniale (cfr. anche valore di sostanza), reddituale (cfr. anche valore di reddito), misto (cfr. anche metodo pratico), finanziario (composto dai metodi *Discounted Cash Flow* [DCF], *DCF-Weighted Average Cost of Capital* [WACC], *Economic Value Added* [EVA], multipli).

Per la valutazione delle PMI, si prediligono i seguenti metodi: DCF e DCF-WACC^[42], valore di reddito (utili contabilizzati)^[43],

[41] TOBIAS HÜTTSCHE/GIORGIO MEIER-MAZZUCATO, *Unternehmensbewertung von Schweizer KMU, Kommentierung der Fachmitteilung „Unternehmensbewertung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)“*, Zurigo 2018.

[42] I modelli DCF sono spesso i più privilegiati, poiché definiscono il valore attuale dell'impresa sulla base dei rendimenti futuri di cui godrà l'investitore sotto forma di flusso di cassa scontato (i.e. *Discounted Cash Flow*). Tali metodi sono adatti quasi esclusivamente ad aziende già affermate che da anni presentano una crescita costante dell'utile (HÜTTSCHE/MEIER-MAZZUCATO [nota 41], p. 225).

[43] Questo metodo funziona in maniera simile al DCF-Equity, ma esprime il valore del capitale proprio utilizzando l'utile contabile quale base di partenza anziché l'*Earnings Before Interests and Taxes* (EBIT) (HÜTTSCHE/MEIER-MAZZUCATO [nota 41], pp. 67 e 226). Questo metodo viene utilizzato più che altro a titolo di doppio controllo (ad es. dopo aver calcolato il DCF-WACC) e ha il vantaggio di essere facilmente verificabile dato che si basa su dati certi (bilancio, conto economico, distribuzione dell'utile) (HÜTTSCHE/MEIER-MAZZUCATO [nota 41], p. 67 s.).

nonché sono ammissibili metodi complementari, quali il metodo del profitto eccedente [utile residuo] ed EVA)^[44]. I procedimenti basati sui multipli (cfr. utilizzo di dati di mercato) sono più idonei per società quotate sul mercato e non sono quindi adatti per la valutazione delle PMI (tutt'al più possono fungere da dato comparativo per plausibilizzare i valori calcolati con altri metodi).

Dovendosi basare su dati certi e inconfutabili (e soprattutto oggettivi), i metodi utilizzati dalle autorità fiscali (cfr. Circolare CSI n. 28) sono chiaramente e comprensibilmente basati sul passato (cfr. metodo pratico), rispettivamente sul presente (cfr. valore di sostanza). Per la valutazione della sostanza le autorità fiscali si discostano dai metodi orientati a flussi finanziari futuri (come è il caso del DCF) e basati su valutazioni soggettive e difficilmente verificabili^[45]. Il metodo pratico è ritenuto il modello più semplice e oggettivo da parte delle autorità fiscali e permette il raggiungimento dell'uniformità e uguaglianza di trattamento a livello svizzero.

B. Il metodo adottato dalle autorità fiscali cantonali

Già prima della pubblicazione della Circolare CSI n. 28 il metodo pratico è diventato il metodo di valutazione di riferimento. Tale metodo consiste nell'utilizzo congiunto del metodo patrimoniale e di quello reddituale, ponderando una volta il valore di sostanza e due volte il valore di reddito. I vantaggi di questo metodo risiedono principalmente nella semplicità d'uso e nella limitazione alla "manipolazione" o nell'interpretazione soggettiva del risultato della valutazione, dal momento che si basa su dati storici.

Da quando la Circolare n. 28 riguardante le "Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati per l'imposta sulla sostanza" è stata pubblicata dalla CSI (i.e. il 28 agosto 2008), essa viene regolarmente aggiornata mediante la pubblicazione annuale di un commentario. Questo importante documento di prassi permette, quindi, di evitare disparità di trattamento sia all'interno dei singoli Cantoni sia a livello intercantonale essendo applicata da tutti i Cantoni.

La Circolare CSI n. 28 propone due modelli per il calcolo del valore di reddito. I singoli Cantoni possono scegliere fra^[46]:

- *modello 1*: considera il risultato d'esercizio degli ultimi due anni (periodi fiscali "n" e "n-1") dove l'anno "n" viene ponderato due volte;
- *modello 2*: considera il risultato d'esercizio degli ultimi tre anni (periodi fiscali "n", "n-1" e "n-2") ponderando i tre risultati una volta sola.

[44] Il metodo del profitto eccedente (utile residuo) e il metodo EVA secondo HÜTTSCHE/MEIER-MAZZUCATO [nota 41], pp. 64 e 225) sono metodi complementari (da combinare con i modelli DCF o del valore di reddito) e definiscono il valore del capitale proprio sulla base della somma algebrica fra capitale proprio contabile e un utile residuo scontato.

[45] HÜTTSCHE/MEIER-MAZZUCATO (nota 41), p. 63; cfr. anche il Commentario alla Circolare n. 28, versione 2019, p. 3 (cit.: Comm. versione 2019).

[46] CSI, Circolare n. 28 (nota 3), nm. 7, p. 2.

Il Canton Ticino, come la maggioranza dei Cantoni, ha scelto di utilizzare il modello 1 quale sistema *standard* di valutazione. Ad ogni modo, la società oggetto di valutazione ha la facoltà di chiedere l'applicazione del modello 2, rimanendovi vincolata per almeno cinque anni[47].

1. Il valore di sostanza e il metodo pratico

In base alla Circolare CSI n. 28, per ogni tipo di società è applicabile uno specifico metodo di valutazione. La maggioranza delle società vengono valutate mediante il metodo pratico (modelli 1 o 2)[48]; altri tipi di società vengono, invece, valutati al solo valore di sostanza[49]; infine vi sono dei casi particolari che godono di condizioni speciali.

2. Casi particolari

a) Quote minoritarie

I detentori di quote minoritarie hanno un influsso limitato nell'amministrazione della società e nelle decisioni prese dall'assemblea generale. Di queste limitazioni, come pure in caso di limitata trasferibilità delle quote, ne viene tenuto conto concedendo una riduzione forfettaria del 30%. La riduzione forfettaria viene concessa per partecipazioni fino al 50% del capitale sociale. Fanno stato i rapporti di partecipazione (in particolare i diritti di voto) esistenti alla fine del periodo fiscale. Non appena il titolare della quota minoritaria dovesse esercitare un influsso dominante nell'amministrazione o nelle decisioni dell'assemblea generale (cfr. ad es. mediante il cumulo dei diritti di partecipazione fra coniugi, il diritto di veto nelle SgI, ecc.), il diritto alla riduzione forfettaria decade. La decadenza della riduzione forfettaria avviene anche nel caso in cui il contribuente riceve un dividendo adeguato, come in altri specifici casi menzionati dalla Circolare CSI n. 28 (ad

[47] È importante notare che la scelta del metodo è un diritto riservato unicamente alla società e non ai titolari dei diritti di partecipazione. Questo limite è dettato dal fatto che la possibilità di scelta fra i due modelli non può servire unicamente ad aumentare o diminuire il valore venale dei titoli oggetto di valutazione, ma deve riflettere la situazione reale della società. Senza una comunicazione scritta da parte della società, la scelta del metodo *standard* risulta effettuata tacitamente. Unicamente qualora fosse possibile dimostrare che il modello utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile, esiste la possibilità, riservata esclusivamente ai detentori della totalità dei diritti di partecipazione, di far rivedere il metodo di stima in collaborazione con la società (cfr. CSI, Commentario alla Circolare n. 28, versione 2014, nm. 7, p. 11 [cit.: Comm. versione 2014]; Sentenza CDT n. 80.2016.147 del 20 settembre 2018, consid. 3.3 e relativi rinvii).

[48] Società valutate con il metodo pratico: società operative (attive nel commercio, l'industria o nei servizi), società di domicilio e società miste (hanno una attività amministrativa in Svizzera, senza svolgere alcuna attività commerciale), società neo costituite (valutate secondo il metodo pratico solo a partire dal momento in cui raggiungono risultati d'esercizio significativi), società oggetto di ristrutturazione (cfr. trasformazione da società individuale o da società di persone in società di capitali), SgI (le SgI vengono valutate secondo i medesimi criteri delle società anonime); società cooperativa (il valore delle società cooperative senza scopo di lucro non viene calcolato e si considera al massimo il valore nominale delle quote. Per contro, le società cooperative con scopo di lucro vengono valutate secondo i medesimi criteri validi per le società anonime) e titoli e partecipazioni esteri (anch'essi valutati secondo la Circolare CSI n. 28).

[49] Società valutate al valore di sostanza: società neo costituite (valutate al valore di sostanza fino al momento in cui raggiungono risultati d'esercizio significativi, dopodiché secondo il metodo pratico), *holding* pure, società d'amministrazione di patrimoni, società finanziarie (società che perseguono un'attività di detenzione di partecipazioni oppure gestiscono passivamente il loro patrimonio), società immobiliari e società in liquidazione.

es. quando vi sono società neo-costituite, in liquidazione o società cooperative, nonché quando l'azionista ha un diritto d'uso dell'immobile della società)[50].

b) L'azienda difficilmente alienabile in quanto dipendente dalle prestazioni di un'unica persona

Questa casistica costituisce un'eccezione rispetto alle modalità di valutazione previste dalla Circolare CSI n. 28. Le regole che definiscono questa casistica sono state previste solamente nel Commentario della Circolare n. 28[51]. Questa eccezione prevede la ponderazione semplice (anziché doppia) del valore di reddito. La richiesta deve essere formulata dall'impresa. Un'azienda è considerata inalienabile o difficilmente alienabile a condizione che il suo rendimento dipenda esclusivamente o quasi esclusivamente da un azionista unico o un azionista di maggioranza (detenzione di più del 50% dei diritti di partecipazione). L'azienda può disporre unicamente di pochi collaboratori, addetti prettamente a mansioni amministrative e della logistica.

IV. La cessione fra terzi indipendenti

A. Valore di mercato inferiore al valore intrinseco

La cessione fra terzi indipendenti, vale a dire nei casi in cui non vi sono né legami familiari né rapporti di lavoro tra le parti contraenti, è un tipo di transazione che di principio non presenta alcuna problematica fiscale. Infatti, per l'autorità fiscale tale prezzo di cessione è da considerare vincolante. Una transazione fra terzi indipendenti rispecchia il criterio della "libera formazione del prezzo"[52] (cfr. valore di mercato oggettivo), elemento cardine della valutazione dei titoli non quotati in borsa.

Qualora si fosse, invece, in presenza di un'evidente sproporzione tra il valore di transazione e il valore intrinseco (fiscale), incombe all'autorità fiscale dimostrare l'esistenza dell'*animus donandi*[53].

B. Valore di mercato superiore al valore intrinseco

Il prezzo pattuito fra terzi indipendenti potrebbe rappresentare però un'"arma a doppio taglio", traducendosi in un "vantaggio" per il contribuente, laddove il prezzo risultasse inferiore al valore fiscale, mentre costituirebbe uno "svantaggio", laddove il prezzo risultasse superiore al valore fiscale. Significativa è la sentenza della CDT del 6 dicembre 2010[54], poiché spiega, infatti, che ai fini dell'imposta sulla sostanza

[50] CSI, Circolare n. 28 (nota 3), nm. 64, p. 9.

[51] CSI, Commentario alla Circolare n. 28 (nota 4), nm. 5, p. 9 s.

[52] Sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010 consid. 2.2.

[53] Cfr. PRIMI (nota 33), p. 154. Risulta piuttosto difficile da dimostrare nelle transazioni fra terzi indipendenti, poiché possono esserci anche altri fattori che portano a negoziare un prezzo inferiore a quello di mercato.

[54] Sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010. La sentenza tratta una situazione in cui il valore fiscale calcolato secondo le disposizioni fiscali era nettamente inferiore (fr. 540'000) rispetto al valore di cessione pattuito pochi mesi dopo (16 mio. di fr.). Ai fini dell'imposta sulla sostanza, l'Ufficio di tassazione ha dunque rettificato il valore della partecipazione esposto nell'elenco dei titoli, applicando il valore stabilito contrattualmente tre mesi e mezzo dopo. Cfr. anche ROCCO FILIPPINI, L'imposta cantonale sulla sostanza e la valutazione di titoli non quotati, in: NF n. 12/2011, pp. 21-23.

la tassazione dei titoli non quotati in borsa si basa, di regola, sul valore intrinseco delle azioni. Nel caso in cui poco prima o poco dopo il giorno determinante per la valutazione vi sia stata una cessione di quote fra terzi indipendenti, allora ci si deve basare sul relativo valore di acquisto (i.e. di mercato)[55]. Tale valore resta determinante ai fini fiscali fintantoché nessuna circostanza modifichi la situazione economica della società in maniera rilevante[56]. Il ricorso al valore intrinseco calcolato secondo quanto previsto dalla Circolare CSI n. 28 rappresenta, pertanto, solo una soluzione sussidiaria rispetto all'applicazione del valore di mercato[57].

C. La mutazione dei fattori determinanti

I prezzi di vendita dei titoli non quotati stabiliti nelle transazioni fra terzi non possono più essere ritenuti oggettivi nel momento in cui i seguenti fattori determinanti subiscono una modifica, rappresentando, quindi, una modifica essenziale della situazione economica della società[58]:

- incremento o flessione utile d'esercizio;
- variazione di almeno 20% della cifra d'affari;
- variazione del capitale di almeno 10% (aumenti di capitale, fusioni, ecc.);
- cambiamento dei rapporti di partecipazione in misura di almeno 10%.

Questi criteri costituiscono degli indizi, pertanto ogni singola casistica dev'essere valutata volta per volta.

V. La cessione facente capo al rapporto di lavoro

Affinché ci sia un'imposizione, la presenza del vantaggio valutabile in denaro dev'essere dimostrata dall'autorità fiscale. Per stabilire l'esistenza e l'ammontare del vantaggio valutabile in denaro, deve innanzitutto essere calcolato il valore venale della partecipazione oggetto della transazione.

In una sentenza della CDT[59], avente per oggetto l'acquisto di azioni da parte di un contribuente attivo professionalmente nella società oggetto della compravendita, i giudici hanno annullato una decisione dell'Ufficio di tassazione. In tale decisione il calcolo del valore venale della partecipazione

[55] FILIPPINI (nota 54), p. 21 s. Nel caso specifico della sentenza CDT n. 80.2008.54, la rettifica retroattiva del valore delle azioni era giustificata e rafforzata soprattutto dalla dichiarazione del contribuente che spiegava come la formulazione del prezzo era espressamente basata sui valori di bilancio chiusi poco più di tre mesi prima.

[56] Sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010 consid. 2.2. La CDT cita a sua volta la giurisprudenza esistente a riguardo di casi in cui altre autorità cantonali hanno operato, ai fini dell'imposta sulla sostanza, un aumento retroattivo del valore dei titoli non quotati sulla base di contratti di compravendita formalizzati addirittura a distanza di sei o sette mesi dalla data determinante ai fini fiscali.

[57] Sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4; cfr. anche FILIPPINI (nota 54), p. 22.

[58] PIETRO BORTOLOTTO/NORBERTO BERNARDONI, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Bellinzona 2010, p. 213; cfr. anche sentenza VGr GR (A 12 28) del 23 ottobre 2012; CSI, Commentario alla Circolare n. 28, versione 2011, nm. 2, p. 3 ("Wesentliche Veränderung der wirtschaftlichen Lage").

[59] Sentenza CDT n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018, consid. 3.4 ss.

acquistata non poggiava, infatti, su solidi criteri e motivazioni. In tale fattispecie l'Ufficio di tassazione si era discostato dalla sua prassi abituale e un ricalcolo del valore venale dei titoli oggetto della transazione poteva portare a ben tre risultati differenti. Di fronte ad una tale incertezza, non è stato possibile per la CDT stabilire l'esistenza di una prestazione valutabile in denaro, né dunque di quantificarla.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, per stimare il valore delle partecipazioni non quotate in borsa fanno stato le direttive della CSI. Qualora il calcolo del valore venale di una partecipazione risultasse in contrasto con tali disposizioni federali, il contribuente ha comunque la facoltà di contestarlo.

VI. La cessione sopravvalutata: acquisto di azioni proprie

In linea di principio, una vendita di partecipazioni appartenenti alla sostanza mobiliare privata rappresenta un utile in capitale esente (artt. 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 LT). Tuttavia ci possono essere dei casi in cui questo tipo di utile diviene imponibile. È il tipico caso in cui l'azienda si procura azioni proprie e paga all'azionista (venditore, proprietario della società) un prezzo eccessivo che supera, quindi, il valore venale delle azioni. Questa fattispecie viene qualificata come una "distribuzione mascherata di utile" per la parte che eccede il valore venale[60].

VII. La cessione sopravvalutata: quando l'ex azionista rimane in azienda

Come poc'anzi indicato, di regola, la vendita di partecipazioni appartenenti alla sostanza mobiliare privata rappresenta un utile in capitale esente. Non è però raro che quando le aziende vengono cedute, l'ex azionista resti attivo in azienda per un tempo definito, vale a dire nella fase di accompagnamento che può variare a dipendenza dal settore. Generalmente questo lasso di tempo viene regolato nel contratto di vendita del pacchetto azionario. Bisogna tuttavia tenere ben distinto il prezzo di cessione del pacchetto azionario dalla remunerazione all'ex azionista. Questa fattispecie non può, infatti, essere qualificata quale utile in capitale esente da imposte, bensì quale reddito da attività lucrativa dipendente. Un chiaro indizio di elusione emerge nel caso in cui all'impegno profuso dall'ex azionista durante la fase di accompagnamento non corrisponde un'adeguata controprestazione[61].

Una sentenza dell'Alta Corte del 3 aprile 2015 ha destato un certo scalpore[62]. Sette soci (cd. "Poolmitgliedern") avevano deciso di spostare un settore della loro società finanziaria in una nuova società costituita per l'occasione (NewCO). Dopo appena un mese, i soci avevano poi provveduto a vendere il 51% della NewCO con un prezzo di vendita pari a

[60] BERNARDONI/BORTOLOTTO (nota 58), p. 838.

[61] Wenger Plattner Rechtsanwälte, Beraten. Regeln. Umsetzen. Praxisratgeber zur Planung und Strukturierung der Unternehmensnachfolge, Basilea/Zurigo/Berna, p. 24, in: https://www.wenger-plattner.ch/media/filer_public/5c/0a/5c0a21d5-00b2-47e3-b6de-f6c1e715df4e/praxisratgeber.pdf (consultato il 10.07.2020).

[62] Sentenza TF n. 2C_618/2014 del 3 aprile 2015.

300% il valore nominale delle azioni, pari a oltre 3 mio. di fr. L'acquirente aveva però accettato di pagare tale prezzo solamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) pagamento a rate annuali suddivise su quattro anni (2006-2007-2008-2009);
- b) continuazione del rapporto di lavoro del socio (ricorrente) fino al termine del pagamento;
- c) raggiungimento di una determinata cifra d'affari negli anni 2006-2007-2008.

Sono state proprio queste condizioni particolari a far riqualificare il provento conseguito dal ricorrente da utile in capitale esente in reddito da attività lucrativa dipendente. La breve durata di vita della NewCO (solo un mese) e le condizioni particolari di vendita indicano in maniera inequivocabile che il prezzo d'acquisto della NewCO è costituito da prestazioni lavorative future del ricorrente.

VIII. Gli altri aspetti determinanti per la valutazione fiscale

A. I risultati d'esercizio straordinari

Quando i risultati d'esercizio oggetto di una valutazione fiscale sono caratterizzati da utili evidentemente straordinari ed irregolari, preceduti e seguiti da più di un esercizio con utili più contenuti, definibili come "normali", l'autorità di tassazione può – a titolo eccezionale – scostarsi dalle indicazioni della Circolare CSI n. 28 e utilizzare gli utili del o degli anni seguenti quale base per il calcolo del valore di reddito[63] oppure ricalcolare i risultati d'esercizio degli anni oggetto della valutazione estrapolando gli utili e i costi straordinari[64].

B. L'applicazione del modello 2 della Circolare CSI n. 28

È data facoltà ad una società di chiedere l'applicazione del modello 2 per stabilire il calcolo del valore di reddito quando questo metodo risulta più rappresentativo rispetto al modello 1[65]. Una situazione concreta per il cambio di modello è ad es. data quando una società dimostra, su un arco temporale di più anni, di conseguire risultati aziendali altalenanti. In tal caso l'Ufficio di tassazione, una volta ottenuti tutti i documenti necessari alla corretta valutazione, può negoziare l'applicazione del modello 2 con la direzione o i membri del consiglio d'amministrazione della società che ne fanno richiesta[66]

C. Il tasso di capitalizzazione previsto dalla Circolare CSI n. 28

Non è inusuale che i contribuenti ritengano il tasso di capitalizzazione applicato dalle autorità fiscali non adeguato o non rappresentativo della realtà dell'azienda oggetto della transazione. Sia le autorità fiscali cantonali sia il Tribunale

federale hanno avuto modo di prendere posizione più volte su questo punto[67].

La Divisione delle contribuzioni ha fatto proprie le istruzioni della Circolare CSI n. 28, che mirano ad una valutazione dei titoli non quotati uniforme in tutto il Paese al fine di evitare trattamenti discriminatori[68]. Il tasso di capitalizzazione stabilito dalla Circolare CSI n. 28[69] tiene conto sia dei rischi generali dell'impresa, quali la concorrenza, il settore, la qualità dei membri della direzione e del personale, le perdite su debitori, ecc., sia della negoziabilità limitata dei suoi titoli[70]. Contrariamente alla prassi precedentemente in vigore[71], le attuali direttive della Circolare n. 28 non tengono più conto della possibilità di discostarsi dal tasso di capitalizzazione in caso di situazioni straordinarie[72].

D. La valutazione di un'azienda difficilmente alienabile

Questa casistica rientra nei "casi particolari" ed è stata prevista solamente nel Commentario della Circolare CSI n. 28[73]. Un'impresa è considerata inalienabile o difficilmente alienabile quando dipende esclusivamente, o quasi esclusivamente, dalla prestazione di un'unica persona (azionista unico o azionista di maggioranza) e dispone unicamente di pochi impiegati con mansioni puramente amministrative o nella logistica[74]. Spetta al contribuente dimostrare di adempiere le condizioni[75].

La Divisione delle contribuzioni ha emanato una direttiva interna per la verifica dei presupposti per la concessione della ponderazione semplice[76]. Essa prevede tre condizioni da adempiere cumulativamente:

- 1) l'azionista deve detenere oltre il 50% dei diritti di voto (controllo diretto o indiretto);
- 2) il suo reddito (stipendio e quota di utile) deve superare i 2/3 del reddito determinante della società;
- 3) non deve essere pagato alcuno stipendio eccedente il

[67] Per citare alcuni esempi: Sentenze TF n. 2C_728/2016 del 6 aprile 2017; n. 2C_1173/2016 del 22 maggio 2017; Sentenze CDT n. 80.2016.167 del 16 novembre 2016; n. 80.2014.119 del 12 settembre 2014; n. 80.2008.1 del 31 ottobre 2008.

[68] Sentenza CDT n. 80.2016.167 del 16 novembre 2016 consid. 1.3 e 1.4; cfr. anche CSI, Commentario alla Circolare n. 28, versione 2013, nm. 1, p. 2.

[69] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 10, pp. 18-20.

[70] Sentenza CDT n. 80.2016.167 del 16.11.2016 consid. 4.2.

[71] Sentenza CDT n. 80.2016.167 del 16.11.2016 consid. 4.3 s.

[72] Sentenza CDT n. 80.2016.167 del 16.11.2016 consid. 4.4 s.

[73] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 5, pp. 10-11.

[74] Sentenza CDT n. 80.2016.167 del 16.11.2016 consid. 3.2; CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 5, p. 10; cfr. anche relativa Sentenza TF n. 2C_1173/2016 del 22 maggio 2017 consid. 5.3.

[75] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 5, p. 11, che prevede quanto segue: "Beweispflichtig dafür, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Steuerpflichtige". Nella fattispecie trattata dalla sentenza CDT n. 80.2016.167 del 16 novembre 2016, il contribuente, seppur azionista di maggioranza, non ha saputo di dimostrare di adempiere le condizioni (indizi: numero di dipendenti, compravendita gestita anche da altri dipendenti, dipendenti remunerati quasi al pari dell'azionista di maggioranza, diritti di firma individuale anche dell'altro azionista, reddito dell'azionista di maggioranza rispetto all'utile lordo).

[76] Sentenza CDT n. 80.2016.93 del 21 giugno 2016 consid. 2.

[63] Sentenza CDT n. 80.2012.127 del 6 febbraio 2013 fatti C. Anziché utilizzare i risultati degli anni 2007 e 2008 (straordinari) è stato utilizzato il risultato dell'anno 2009 ai fini del calcolo del valore di reddito (gli anni 2009 e 2010 sono stati giudicati "normali"); cfr. anche sentenza CDT n. 80.2016.273/274 del 23 ottobre 2017.

[64] BERNARDONI/BORTOLOTTO (nota 58), p. 212.

[65] CSI, Comm. versione 2014 (nota 47), nm. 7, p. 11.

[66] Sentenza CDT n. 80.2016.273/274 del 23 ottobre 2017 consid. 2.5.2.

50% di quello corrisposto all'azionista (con limite massimo assoluto di fr. 200'000).

E. La riduzione forfettaria per le quote minoritarie

Per i detentori di quote minoritarie esiste la possibilità di ricevere una riduzione forfettaria del 30% sul valore dei titoli non quotati. Questo trattamento di favore viene accordato però soltanto a precise condizioni da adempiere cumulativamente che, nella prassi, si possono riassumere come[77]:

- diritto di voto fino a massimo 50%[78];
- dividendo non adeguato[79];
- nessuna influenza determinante[80].

Il diritto alla riduzione forfettaria avviene anche nel caso in cui l'azienda sia gestita da due azionisti/soci proprietari in ragione di 50% ciascuno[81]. Soltanto quando uno dei due azionisti/soci ha manifestamente un influsso dominante, l'altro azionista/socio può beneficiare dell'agevolazione per le quote minoritarie[82]. Laddove non sia possibile dimostrare che uno dei due soci abbia effettivamente un influsso dominante, la riduzione forfettaria non potrà essere concessa[83].

Per calcolare la percentuale di diritti di voto detenuta, nel calcolo vanno incluse anche le partecipazioni possedute indirettamente[84]. Anche le partecipazioni detenute unicamente in maniera indiretta possono, quindi, beneficiare della riduzione forfettaria[85].

[77] Sentenza CDT n. 80.2015.274 del 30 maggio 2017 fatti D.

[78] Attenzione al cumulo dei fattori imponibili dei coniugi ("*wirtschaftliche Einheit*"), quando insieme superano il 50%: nessun diritto alla riduzione forfettaria; cfr. CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 62, pp. 77-78; cfr. anche Sentenza TF n. 2C_450/2013 del 5 dicembre 2013 consid. 3.5.

[79] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 63, p. 79, che prevede quanto segue: "*Erhält der Steuerpflichtige eine angemessene Dividende, so wird der Abzug nicht gewährt*". In base alla nm. 63 par. 2 un dividendo è da considerare adeguato quando il rapporto tra il rendimento dei titoli ed il loro valore venale ammonta al minimo alla media trimestrale del tasso SWAP a cinque anni, aumentato di un punto e arrotondato al decimo superiore. Ne consegue che il rendimento minimo non può essere inferiore all'1%. A causa dei tassi SWAP negativi che stanno caratterizzando gli ultimi anni, dal 2015 al 2018 il rendimento minimo (definito come "*Grenzrendite*") è stato di 1% (CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 63, p. 79: "*Angemessene Rendite – Herleitung der Grenzrendite*" & "*Angemessene Rendite bei negativen, durchschnittlichen Swapsätzen*").

[80] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 62, p. 77, che prevede quanto segue: "*Sobald der Inhaber einer Minderheitsbeteiligung über einen beherrschenden Einfluss verfügt [...] wird der Pauschalabzug nicht gewährt*".

[81] Sentenza TF n. 2C_952/2010 del 29 marzo 2011. Si tratta di caso di una Sagl gestita da due ex coniugi al 50% con firma collettiva, dove un socio aveva influsso dominante sia secondo il Registro di commercio RC (= influsso nell'amministrazione) sia secondo gli statuti (= influsso nelle decisioni dell'assemblea dei soci). Il Tribunale federale ha concesso la riduzione forfettaria del 30% alla socia priva di influsso dominante. Cfr. anche CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 61, p. 76.

[82] Sentenza TF n. 2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1 e 2.2; cfr. anche CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 61, p. 76.

[83] Sentenza TF n. 2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4; cfr. anche CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 61, p. 76.

[84] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 62, p. 78. In particolare bisogna considerare anche titoli dati in detenzione fiduciaria a terzi, titoli di cui il contribuente è usufruttuario e partecipazioni detenute da una società di cui il contribuente è l'azionista di maggioranza; cfr. anche CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 62, p. 78.

[85] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 62, p. 78.

Qualora un socio minoritario riceva un dividendo adeguato, il diritto alla riduzione forfettaria decade in quanto si ritiene che egli venga trattato al pari dell'azionista di maggioranza[86].

Infine, si segnala che la riduzione forfettaria viene negata qualora fosse disponibile un prezzo stabilito fra terze persone[87], come pure quando la valutazione dei titoli non viene effettuata in conformità delle disposizioni della Circolare CSI n. 28, bensì secondo una formula personalizzata[88].

IX. Gli svantaggi rispetto ai piani di partecipazione

Le partecipazioni di collaboratore vengono attribuite anno per anno in funzione del merito e con la stessa cadenza annuale vengono assoggettate ad imposizione. I piani di partecipazione possono essere costruiti e gestiti in modo da risultare molto attrattivi anche da un punto di vista fiscale, specialmente per il collaboratore che ne beneficia. In questo contesto i collaboratori vengono motivati a partecipare all'azienda ed al suo successo.

Diversamente, le partecipazioni acquistate a prezzo di favore direttamente da un ex azionista (partecipazione di collaboratore in senso ampio) nascondono un'insidia. L'imposizione del vantaggio valutabile in denaro avviene, infatti, in un unico momento. Un collaboratore potrebbe essersi guadagnato il merito su un lasso temporale molto lungo (ad es. dieci anni), ma l'imposizione non viene per contro spalmata sugli anni di servizio. Ciò comporta per il collaboratore notevoli difficoltà finanziarie a causa del pagamento delle imposte. Di conseguenza, i potenziali successori di PMI, di fronte a queste ripercussioni fiscali e finanziarie, potrebbero facilmente scoraggiarsi e rinunciare al rilevamento dell'azienda in cui operano.

X. Conclusioni

Essere bene informati consente di evitare errori, di organizzarsi tempestivamente e correttamente prima di intraprendere una cessione aziendale e di evitare, quindi, spiacevoli e inaspettate conseguenze fiscali.

La Circolare CSI n. 28 ha un peso diverso a seconda se viene applicata per la determinazione del valore venale dei titoli non quotati per il calcolo delle imposte sulla sostanza oppure per le imposte sul reddito. Per quanto attiene alle imposte sulla sostanza generalmente i metodi di calcolo previsti dalla Circolare CSI n. 28 sono piuttosto vincolanti, salvo casi eccezionali. Ai fini delle imposte sul reddito i Cantoni dispongono di un certo margine di apprezzamento che permette loro di accettare anche altri metodi di valutazione, diversi da quelli indicati nella Circolare CSI n. 28, purché il contribuente fornisca una valida documentazione a supporto.

[86] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 63, p. 79.

[87] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 64, p. 80.

[88] CSI, Comm. versione 2019 (nota 45), nm. 64, p. 80. Si ritiene, infatti, che con l'utilizzo di una formula personalizzata venga già tenuto conto degli svantaggi legati alla quota minoritaria e che, quindi, un'ulteriore riduzione non si giustificerebbe.

È, pertanto, caldamente consigliabile entrare in contatto con le autorità fiscali prima di mettere in atto una successione aziendale, dato che le autorità giudiziarie tendono a seguire quanto indicato dalla Circolare CSI n. 28. Risulta, infatti, piuttosto difficile ottenere ragione e vincere un contenzioso quando non è stata effettuata una valutazione aziendale mediante un valido metodo di valutazione e non si è in grado di presentare i necessari giustificativi che hanno portato alla formulazione del prezzo di compravendita praticato.